

Verona, 9 Aprile 2020

# **CORONAVIRUS**

# Decreto Legge "Liquidità" alcuni spunti problematici

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it







Con il decreto-legge "Liquidità" (D.L. 8.4.2020 n.23) sono state emanate diverse disposizioni, finalizzate anzitutto ad agevolare la concessione del credito alle aziende italiane, ma anche ad apportare alcuni opportuni aggiustamenti alla normativa societaria e concorsuale, che nel particolare contesto attuale costituivano degli ostacoli alla regolare operatività di aziende sostanzialmente sane, ma in temporanea difficoltà, oppure in stato di crisi ma con concrete prospettive di risanamento.

In rapidissima sintesi e per quanto ci interessa in questa sede, le misure approvate prevedono che:

- ✓ viene rafforzato il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, ed estesa la percentuale della garanzia fornita agli intermediari finanziari, aperto ora anche alle imprese fino a 499 dipendenti per finanziamenti con importo massimo garantito di 5 milioni;
- ✓ è prevista una ulteriore forma di garanzia da parte di SACE SpA, per le aziende che non hanno accesso al Fondo Centrale di Garanzia o laddove il plafond di tale Fondo sia esaurito, con percentuali decrescenti in relazione alle dimensioni dell'impresa finanziata¹;
- √ viene differita l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa; sono sospesi gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale²; è consentita la redazione del bilancio di esercizio "in continuità" ex art.2423 bis c.c. laddove tale presupposto fosse integrato nel precedente bilancio³; i finanziamenti soci sono temporaneamente sottratti alla regola della postergazione;
- ✓ sono temporaneamente improcedibili tutte le istanze di fallimento ed i ricorsi per l'apertura di procedure "Prodi-bis", mentre per quanto riguarda i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione: i) sono prorogati diversi termini delle procedure, purché non sia stato già espresso il dissenso dei creditori sulla proposta del debitore; ii) è consentito al debitore di formulare una modifica della proposta, conseguente agli effetti dell'emergenza Coronavirus.

#### Prima questione: non si tratta di un "helicopter money"

Come appare chiaro da un attento esame delle norme, col "Decreto Liquidità" lo Stato garantisce i finanziamenti alle imprese, che peraltro li debbono restituire ai finanziatori entro un massimo di sei anni: la norma è quindi finalizzata a prevenire il "credit crunch" già verificatosi ai tempi della crisi dei c.d. Subprime, ma non costituisce un "helicopter money" nel senso che le aziende, rispetto a quanto già previsto nel "Cura Italia", non beneficeranno di alcun aiuto diretto o sussidio ma solamente (e non è comunque

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ricordiamo la Cassa Integrazione Straordinaria, la detrazione del 50% del costo dell'affitto, o i 600 Euro per i lavoratori autonomi, o ancora il c.d. Reddito di Emergenza.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La garanzia copre infatti il 90% del prestito per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi. Garanzia all'80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia. Copertura al 70% per imprese con fatturato oltre 5 miliardi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Più specificamente, si sospende fino al 31.12.2020 l'applicabilità degli artt.2446 commi 2-3, 2447, 2482-bis commi 4-5-6 e 2482-ter c.c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Purché chiuso in data antecedente al 23.2.2020.



poco) un aiuto indiretto nel senso di una maggiore facilità nel reperire i finanziamenti necessari per la ripresa (o prosecuzione) del ciclo produttivo.

Ovviamente il Legislatore "naviga a vista" (e difficilmente potrebbe essere diversamente, data la complessità della situazione sanitaria ed economica) e differisce al 2021 un problema che comunque si porrà in tutta evidenza dal punto di vista contabile, e già ora si pone in senso economico.

Evidentemente il conto economico delle aziende, nella stragrande maggioranza dei settori, risentirà della crisi attuale, generando perdite patrimoniali secche che non sarà né semplice né rapido recuperare mediante la gestione caratteristica. In più, vi sarà un finanziamento a medio/lungo termine da restituire e non è affatto detto che tramite l'attività ordinaria si riescano a generare adeguati flussi di cassa necessari per i rimborsi rateali.

E' quindi più che mai necessario che le aziende si preparino alla ripartenza, non solo dal punto di vista produttivo, ma anche strategico. Per far fronte a questa crisi bisogna quindi che sin d'ora che i nostri imprenditori valutino delle ipotesi di ricapitalizzazione societaria, e comunque tutte le azioni di efficientamento che li portino, ragionevolmente, a migliorare o comunque mantenere la redditività delle loro aziende per far fronte al peggioramento degli scenari presenti ed in parte anche futuri.

Laddove, infine, l'azienda sia già da tempo in difficoltà, occorrerà interrogarsi se sia il caso di valutare la messa in liquidazione, se non sia realistico migliorarne la redditività mediante azioni tempestive e fattibili.

## Seconda questione: tempistiche di erogazione troppo lunghe?

La soluzione prescelta dal Legislatore è quella per cui quasi tutti i finanziamenti SACE saranno erogati previa valutazione del merito creditizio: come si legge infatti nell'art.1 comma 6) lettera b), l'imprenditore che ha fatto richiesta di finanziamento garantito alla banca, deve aspettare che questa deliberi positivamente, dopodiché la richiesta andrà processata da SACE S.p.A. che dovrà implicitamente confermare la delibera positiva per emettere un "codice unico" del finanziamento della garanzia<sup>5</sup>.

Considerando la normale tempistica delle delibere bancarie, nonché il fatto che le stesse saranno probabilmente subissate di richieste di finanziamenti garantiti, si intravvede un primo collo di bottiglia.

Il secondo ostacolo, come si intuisce, deriva dal fatto che serve un secondo passaggio in SACE, che dovrà processare <u>tutte</u> le richieste deliberate positivamente dalle Banche: anche qui, quali saranno le tempistiche con cui SACE provvederà ad evadere tutte le domande? Impossibile, ora come ora, prevederlo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Regole più elastiche valgono invece per i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia, come rettificate con l'art.13 del Decreto Liquidità. In questo caso non serve un'istruttoria paragonabile a quella delle garanzie SACE ma una semplice autocertificazione e non si utilizza sino al 31.12.2020 il modello di valutazione del Fondo. Il Fondo garantirà il 100% delle operazioni fino a 25.000 Euro ed il 90% residue, sino ad esaurimento delle disponibilità: si stima infatti che il Fondo possa arrivare a garantire circa 65 miliardi di Euro di finanziamenti.





## Terza questione: e le aziende escluse dal beneficio?

Non tutti gli imprenditori potranno beneficiare degli effetti del "Decreto Liquidità", perché non tutte le aziende saranno finanziabili ai sensi di tale provvedimento.

Secondo l'art.2), comma 2) lettera B) non saranno ad esempio garantibili da Sace le "imprese in difficoltà", o che fossero presenti tra le "esposizioni deteriorate" della banca, come definite dalla normativa europea.

Lo scopo della norma è chiaro e, in astratto, condivisibile: il Decreto Liquidità non deve essere uno strumento per tenere artificialmente in vita imprese decotte, che inevitabilmente non rimborseranno i finanziamenti danneggiando l'Erario ed il sistema economico generale.

Questa formulazione, però, taglia fuori tutte le aziende che si sono trovate in temporanea difficoltà e che in un secondo momento sono riuscite a risanarsi, mediante apporti di capitale, o accordi di ristrutturazione del debito, o concordati in continuità<sup>7</sup>.

Questi soggetti, che hanno completato o stanno completando i loro processi di ristrutturazione (magari con cospicui apporti di capitale da parte dell'imprenditore), scontano quindi il peccato originale di avere a suo tempo creato dei problemi al sistema creditizio, magari di fatto superati ma con il permanere di una situazione negativa in Centrale Rischi.

Queste aziende rischiano fortemente di essere ulteriormente penalizzate dal sistema creditizio, che ovviamente sarà restio ad erogare ulteriori finanziamenti al di fuori dell'ombrello del Decreto Liquidità.

Allo stato attuale – ed auspicando che in sede di conversione in legge il problema possa essere risolto – l'unica concreta soluzione per queste aziende parrebbe essere quella di accedere ad una procedura concorsuale, segnatamente il concordato preventivo in continuità o l'accordo di ristrutturazione ex art.182-bis L.F. Questa via appare necessaria per mettere i finanziatori in grado di erogare finanziamenti con profili di rischio sostanzialmente equivalenti a quelli contemplati dal Decreto Liquidità, perché detti finanziamenti sarebbero prededucibili<sup>8</sup> rispetto a tutto il patrimonio del debitore.

Di fatto, una procedura di questo tipo reintrodurrebbe il merito creditizio di cui al Decreto Liquidità, dato che l'erogazione della finanza prededucibile sarebbe condizionata all'accordo tra il debitore ed il finanziatore, il quale avrà valutato la concreta possibilità di rimborso del finanziamento.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ex artt.182-quater ed art.111 L.F.



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vedasi Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anche in questo, l'art.13 del Decreto Liquidità prevede regole un po' meno stringenti per le garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia: sono garantibili crediti problematici di imprese che abbiano avuto accesso a procedure concorsuali dopo il 31.12.20219, escluse comunque le posizioni in sofferenza. E' auspicabile che questo termine sia adeguatamente anticipato in sede di conversione del D.L., in quanto evidentemente troppo compresso.



Ci auguriamo vivamente, peraltro, che non si arrivi a tanto, confidando quindi in una ulteriore ponderazione di questa problematica nelle more della conversione in legge del decreto in esame. La soluzione sopra ipotizzata, infatti, comporterebbe un dispendio notevole di tempi e costi, rispetto ad una correzione normativa che, con adeguate cautele, ammetta tale categoria di imprese ai benefici del Decreto Liquidità.

I Professionisti dello Studio restano a disposizione per ogni chiarimento.